

Nº	Norma di riferimento	Descrizione	Tipo di sussidio	Note	Effetto finanziario 2016 (ml €)
2	Commi 98, 99 e 101 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)	Si introduce un credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019. La misura dell'agevolazione è differenziata in relazione alle dimensioni aziendali: 20 per cento per le piccole imprese, 15 per cento per le medie imprese, 10 per cento per le grandi imprese (comma 98). Inoltre, viene prevista l'estensione, ai datori di lavoro privati operanti nelle suddette Regioni, dell'esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato dell'anno 2017 previsto dai commi 178 e 179 (alle cui schede si rimanda). Per le imprese agricole attive nella produzione primaria, della pesca e dell'acquacoltura, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura, ove acquistino beni strumentali nuovi, le agevolazioni in esame sono concesse nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa europea in tema di aiuti di stato del relativo settore. Danno diritto al credito d'imposta gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativi all'acquisto, anche tramite leasing, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive nuove o già esistenti. Per il credito d'imposta è individuato il limite massimo per ciascun progetto di investimento agevolabile, distinto per dimensioni aziendali: l'agevolazione è commisurata alla quota del costo complessivo degli investimenti eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta relativi alle stesse categorie di beni d'investimento della stessa struttura produttiva, esclusi gli ammortamenti dei beni oggetto dell'investimento agevolato, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per le piccole imprese, di 5 milioni per le medie imprese e di 15 milioni per le grandi imprese (per la copertura finanziaria cfr. comma 108).	SAD	L'agevolazione favorisce gli investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive esistenti e nuove, a prescindere dalle loro prestazioni ambientali. Dato che all'utilizzo dei beni strumentali sono generalmente associati consumi energetici, emissioni inquinanti e impatti ambientali (cfr. NAMEA-Istat, 2016), l'attuale formulazione del credito d'imposta costituisce un SAD. Sarebbe opportuno subordinare il credito d'imposta a uno o più parametri ambientali, in maniera tale da rendere il credito d'imposta compatibile sotto il profilo ambientale. Una proposta in questa direzione riguarda la condizione che l'acquisto di beni strumentali sia destinato a strutture produttive che non comportino un maggior consumo di suolo (inteso come copertura artificiale tale da rendere il suolo impermeabile, in base la definizione di Ispra (Ispra, 2015)).	617,00

Nº	Norma di riferimento	Descrizione	Tipo di sussidio	Note	Effetto finanziario 2016 (ml €)
3	Art. 60 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali)	Tariffa sociale del servizio idrico integrato - L'AEEGSI, al fine di garantire l'accesso universale all'acqua, assicura agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso a condizioni agevolate. Al fine di assicurare la copertura dei conseguenti oneri, si dispone che l'Autorità definisca le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni.	SAD	L'utilizzo della tariffa idrica per la realizzazione di obiettivi sociali comporta una distorsione sotto il profilo ambientale, dato che altera il segnale di scarsità della risorsa associato al suo prezzo e andando nella direzione opposta a un uso razionale dell'acqua. Inoltre, l'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso, indipendentemente dal numero di abitanti equivalenti serviti da ciascuna utenza, costituisce un fattore di iniquità ambientale di grande rilevanza (ad es. un'utenza in abitazione con quattro persone riceverebbe un livello di stimolo a risparmiare acqua pari a quattro volte lo stimolo di prezzo di un'utenza che serve una sola persona, favorendo in questo modo notevoli sprechi di risorsa in quest'ultimo caso, oltre al problema della disparità di trattamento economico). Sarebbe più opportuno ricorrere a strumenti alternativi alla leva tariffaria, di sostegno al reddito delle famiglie svantaggiate.	d.q.
4	art. 18 del D.L. n. 91/2014 convertito L. n. 116/2014	Credito d'imposta del 15 per cento delle spese sostenute in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO in eccedenza rispetto alla media dei cinque anni precedenti. La divisione 28 comprende, ad esempio: 28.21 - Fabbricazione di forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento; 28.29.2 -Fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori) 28.92 - Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere 28.96 - Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)	SAD	L'agevolazione è finalizzata a incrementare la produttività della manifattura, rilanciando gli investimenti in macchinari nuovi nei settori manifatturieri nazionali. Purtroppo, il credito d'imposta è erogato a prescindere dalle prestazioni degli stessi macchinari in termini di efficienza energetica e ambientale, sovrapponendosi agli strumenti incentivanti orientati all'efficienza energetica nell'industria. Dato che i beni strumentali sono destinati a essere utilizzati per molti anni, influenzando a lungo termine la struttura dei consumi energetici dell'industria, l'agevolazione fiscale in oggetto è un SAD in quanto ostacola, invece di favorire, una crescita economica compatibile col conseguimento di obiettivi di riduzione delle emissioni di CO ₂ sempre più ambiziosi, sottoscritti dall'Italia.	d.q.

Nº	Norma di riferimento	Descrizione	Tipo di sussidio	Note	Effetto finanziario 2016 (ml €)
5	1) Art. 4, comma 1, e art. 6, comma 1 del D.L. n. 457/1997; art. 1, comma 172, Legge n. 244/2007; art. 2, comma 2, della Legge n. 203/2008 2) Art. 6-bis, comma 1, della legge 30/1998 del 27.2.1998	Misure a favore del settore Pesca. A) Credito d'imposta sul reddito persone fisiche (art. 4 comma 1); Il credito d'imposta è attribuito in misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sulle retribuzioni corrisposte al personale di bordo delle imprese di pesca. B) Sgravi contributivi (art. 6 comma 1) a favore delle imprese di pesca. La legge 244/2007 ha esteso tutti i benefici di cui all'art. 4 (credito d'imposta per il personale delle navi iscritte nel registro internazionale + riduzione della base imponibile) e all'art. 6 comma 1 (sgravi contributivi) del D.L. n. 457/1997, nel limite dell'80%, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari. L'art. 2, comma 2, della L. n. 203/2008 ha stabilitizzato a regime questi benefici a decorrere dal periodo d'imposta 2009. La legge 30/98 ha esteso tutti i benefici (credito d'imposta, riduzione base imponibile e sgravi contributivi) anche alle imprese che esercitano la pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70%, a quelle che esercitano la pesca mediterranea.	SAD	L'estensione del credito d'imposta IRPEF, la riduzione della base imponibile e gli sgravi contributivi alle imprese di pesca hanno una chiara motivazione sociale ed economica: vanno a beneficio non solo dell'occupazione della gente di mare ma anche delle imprese stesse, permettendo l'attrazione di personale per l'esercizio di un lavoro uscente e migliorando la competitività delle imprese nazionali di pesca rispetto a quelle estere, che beneficiano spesso di condizioni fiscali più favorevoli. Da un punto di vista ambientale, tuttavia, "i sussidi hanno un impatto negativo, in quanto comportano effetti indesiderati associati alle attività di pesca (emissioni in atmosfera, rischi di depauperamento della risorsa ittica, ecc.)."	83,10
Totale spese fiscali SAD per Altri sussidi					700,10
6	Art. 16-bis, comma 3, TUIR, modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 48, della L. n. 190 del 2014	Detrazione del 36% per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su interi fabbricati da imprese e cooperative edilizie che procedono alla successiva alienazione dell'immobile	SAF	Gli interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia costituiscono, sotto il profilo ambientale, un'importante alternativa alle nuove costruzioni, permettendo di evitare il consumo addizionale di suolo e, contrastare, quindi, il fenomeno di crescente urbanizzazione nell'uso dei suoli e gli impatti ambientali correlati (riduzione della biodiversità, impermeabilizzazione e regime di deflusso delle acque meteoriche, ecc.). Inoltre, la detrazione degli interventi in oggetto consente di migliorare le condizioni abitative rispetto alla situazione ex ante anche sotto il profilo igienico-sanitario.	74,20

Nº	Norma di riferimento	Descrizione	Tipo di sussidio	Note	Effetto finanziario 2016 (ml €)
7	Art. 1, commi 344 - 347 della Legge n. 296/2006 prorogato dall'art. 1, comma 48 della Legge n. 220/2010, art. 11, comma 2, DL 83/2012; art. 14 DL n. 63/2013 convertito dalla Legge n. 90/2013 sostituito dall'art. 1, comma 139, lett.b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e come, da ultimo, modificato dall'art. 1, comma 47, lett. a), della L. n. 190 del 2014; Comma 74 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)	Detrazione del 65% per vari interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, posseduti o detenuti.	SAF	Gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti permettono di conseguire importanti obiettivi di riduzione della domanda di energia per riscaldamento e/o di raffrescamento degli edifici. La detrazione stimola il mercato della riqualificazione immobiliare, accelerando la riduzione delle emissioni di gas serra e degli inquinanti associati alle tecnologie e carburanti degli impianti di riscaldamento. Inoltre, la detrazione è fruibile solo per gli interventi su edifici esistenti, evitando in questo modo effetti ambientali contrastanti (consumo addizionale di suolo vs il risparmio energetico).	972,10
8	Art. 15, comma 1, lett. c-bis), TUIR	Detrazione del 19% delle spese veterinarie	SAF	Le spese veterinarie sono finalizzate alla cura sanitaria degli animali, con riflessi positivi anche per la salute psicologica e il benessere dei loro padroni (effetti sociali positivi). Sotto il profilo più strettamente ambientale, la promozione dei servizi veterinari comporta benefici igienico-sanitari sia in ambiente esterno che in ambiente interno (indoor). Inoltre, le emissioni ed esternalità ambientali dovute allo svolgimento dei servizi veterinari risultano estremamente contenute. Infatti, il conto NAMEA prodotto dall'Istat, che fornisce i dati di emissione in rapporto al valore aggiunto settoriale per oltre sessanta branche dell'economia italiana, per la branca "VMC: pubblicità e ricerche di mercato, altre attività professionali, scientifiche e tecniche, servizi veterinari" riporta un valore dell'indicatore dei gas serra di appena 5 tCO2eq per milione di euro di valore aggiunto di branca, notevolmente inferiore sia rispetto al livello medio dell'intero comparto dei Servizi (65 tonn/milione di euro) sia rispetto al livello medio dell'intera economia italiana (244 tonn/milione di euro). Si tratta quindi di un SAF. Inoltre, la misura agevola l'emersione del sommerso nel settore.	18,10

Nº	Norma di riferimento	Descrizione	Tipo di sussidio	Note	Effetto finanziario 2016 (ml €)
9	Art. 56 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali)	Disposizioni in materia di interventi di bonifica da amianto - Si introduce un credito d'imposta a favore di soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano, nell'anno 2016, interventi di bonifica dell'amianto su beni e strutture produttive, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute e ripartito in tre quote annuali. L'investimento dovrà essere di importo unitario non inferiore a 20.000 euro. Inoltre, si istituisce un apposito Fondo, presso il MATTM, per promuovere la realizzazione di interventi di bonifica di edifici pubblici, con una dotazione finanziaria di 5,536 milioni di euro per l'anno 2015 e di 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.	SAF	Sia il credito d'imposta che il fondo per gli interventi di bonifica dell'amianto permettono di ridurre l'esposizione all'amianto in contesti ad esposizione prolungata (strutture produttive, edifici pubblici), evitando i rischi sanitari associati all'amianto (per maggiori approfondimenti sui rischi dell'amianto, si veda il Progetto Ambiente dell'Istituto superiore di sanità, http://www.iss.it/amianto/).	6,02
10	Art. 36 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali)	Disposizioni per favorire le politiche di prevenzione nella produzione di rifiuti - Integrazione dei casi in cui i comuni possono, con regolamento, prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni dal pagamento della TARI. Ai casi già previsti dalle vigenti lettere da a) a e) (abitazioni con unico occupante o per uso stagionale; locali e aree adibiti a uso stagionale; abitazioni occupate da soggetti risidenti per lo più all'estero; fabbricati rurali a uso abitativo), si aggiunge - con l'introducenda lettera e-bis), la possibilità di prevedere riduzioni ed esenzioni per attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti.	SAF	Le agevolazioni di cui alla lettera e-bis costituiscono un premio alle iniziative di riduzione dei rifiuti e permettono di ridurre gli elevati costi esterni ambientali associati allo smaltimento dei rifiuti (cfr. Fontana e Ascoli, 1998; Rabl e altri, 1998; Exiopol, 2009 b). N.B. NON E' UN VERO E PROPRIO SUSSIDIO MA RESTA COME MISURA AMBIENTALE RILEVANTE	d.q.
11	Art. 37 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali)	Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico - Riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose - Impianti di compostaggio aerobico realizzati anche in aree agricole	SAF	L'agevolazione costituisce un premio alle iniziative di compostaggio aerobico, che permettono di ridurre i rifiuti prodotti e di prevenire gli elevati costi esterni ambientali associati al loro smaltimento (cfr. ad es. Exiopol, 2009b). N.B. NON E' UN VERO E PROPRIO SUSSIDIO MA RESTA COME MISURA AMBIENTALE RILEVANTE	d.q.

Nº	Norma di riferimento	Descrizione	Tipo di sussidio	Note	Effetto finanziario 2016 (ml €)
12	Art. 38 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali)	Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici - Incentivare (riduzione TARI) le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione.	SAF	L'agevolazione costituisce un premio alle iniziative di compostaggio aerobico, che permettono di ridurre i rifiuti prodotti e di prevenire gli elevati costi esterni ambientali associati al loro smaltimento (cfr. ad es. Exiopol, 2009b). N.B. NON E' UN VERO E PROPRIO SUSSIDIO MA RESTA COME MISURA AMBIENTALE RILEVANTE	d.q.
Totale spese fiscali SAF per Altri sussidi					1.070,42
13	Art. 1 della Legge n. 449/97; ex art.16, comma 1, del DL 4 giugno 2013, n. 63 come sostituito dall'art. 1, comma 139, lett. d), n. 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e come modificato dall'art. 1, comma 47, lett. b), della L. n. 190 del 2014; Comma 74 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)	Detrazione del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente (manutenzione ordinaria su parti comuni di edifici residenziali, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo ristrutturazione edilizia e altri interventi previsti dall'art. 1 della L. n. 449 del 1997).	SAN	Attualmente la misura non è finalizzata a specifici obiettivi ambientali. Per una valutazione favorevole del sussidio sotto il profilo ambientale (SAF) occorrerebbe introdurre condizionalità ambientali esplicite. Il recupero del patrimonio edilizio esistente e le ristrutturazioni finalizzate a migliorare la qualità abitativa (ridurre le infiltrazioni, risolvere i problemi di umidità, migliorare i servizi igienici) potrebbero avere un effetto positivo sull'ambiente indoor e sulla salute.	3.538,00
Totale spese fiscali SAN per Altri sussidi					3.538,00

Nº	Norma di riferimento	Descrizione	Tipo di sussidio	Note	Effetto finanziario 2016 (ml €)
14	Comma 320 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)	Si estende il credito d'imposta per la riqualificazione degli alberghi anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva, qualora sia effettuata nel rispetto della normativa vigente (c.d. piano casa). Si segnala che in attuazione di tale normativa (articolo 10 del decreto legge n. 83 del 2014) è stato emanato il D.M. 7 maggio 2015 (Disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta alle strutture ricettive turistico-alberghiere). Il credito d'imposta è riconosciuto, per il periodo d'imposta in corso al 1° giugno 2014 e per i due successivi, nella misura del trenta per cento delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia e abbattimento delle barriere architettoniche.	Incerto	L'art. 3 comma 1 del DM 7 maggio 2015 stabilisce le fattispecie di interventi di riqualificazione degli alberghi alle quali è riconosciuto il credito d'imposta del 30% delle spese ammissibili, comprendendo fra gli altri anche gli interventi di incremento dell'efficienza energetica così come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera c, comprensivi degli interventi strutturali, sull'involucro e sugli impianti. L'agevolazione favorisce il risparmio energetico nel settore alberghiero ed è coerente col raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni di gas serra e di inquinanti dell'Italia. Tuttavia, andrebbero valutati gli effetti di un aumento della cubatura.	d.q.
15	Art. 16, comma 2, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, come modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2013, n. 90 modificato dall'art. 7, comma 2-bis, D.L. 28/03/2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23/05/2014, n. 80 e, da ultimo, dall'art. 1, comma 47, lett. b), della L. 190 del 2014	Detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i fornì, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica finalizzata all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione ex comma 1 dell'articolo 16 del D.L. 63/2013	Incerto	Le apparecchiature in esame permettono di conseguire, a parità di utilizzo, importanti risparmi energetici, evitando quindi i costi esterni ambientali associati alla produzione di energia elettrica ed eventualmente anche di gas (cucine a induzione). Tuttavia la norma consente di detrarre anche la spesa per mobili in modo indistinto, senza nessuna condizionalità ambientale. Mancano allo stato, dati di dettaglio.	201,50

Nº	Norma di riferimento	Descrizione	Tipo di sussidio	Note	Effetto finanziario 2016 (ml €)
16	Art. 21 DL 133/2014 convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 1, della L. n. 164 del 2014	Deduzione Irpef, pari al 20% del prezzo di acquisto nel limite massimo di spesa di 300.000 euro, in favore di chi acquista immobili da dare in locazione.	Incerto	L'agevolazione favorisce l'acquisto di immobili da dare in locazione, favorendo il soddisfacimento della domanda abitativa, indipendentemente da requisiti ambientali sugli immobili (es. immobili di nuova costruzione o immobili esistenti). Qualora si riferisca a nuove abitazioni, si tratta di un SAD in quanto incentiva il consumo di suolo. Qualora riguardi abitazioni esistenti l'impatto è neutrale (SAN). Ai fini di migliorare la compatibilità ambientale del sussidio, si potrebbe restringere la misura agli immobili esistenti (evitando in questo modo il consumo aggiuntivo di suolo) e introdurre un requisito di classe energetica in fase di locazione (favorendo la riqualificazione energetica dell'immobile da parte dell'acquirente), rendendo il sussidio un SAF.	16,10
17	Art. 7, comma 1, lett. b), della Legge n. 488/99; art.2, comma 11, della Legge n. 191/09	Aliquota ridotta ai servizi di riparazione e ristrutturazione di abitazioni private che: a) siano caratterizzati da alta intensità di lavoro; b) siano in larga misura resi direttamente a consumatori finali; c) abbiano principalmente natura locale e non siano atti a creare distorsioni della concorrenza	Incerto	Le riparazioni e ristrutturazioni di abitazioni private costituiscono, sotto il profilo ambientale, un'importante alternativa alle nuove costruzioni. Inoltre, esse consentono di migliorare le condizioni abitative anche sotto il profilo igienico-sanitario. Tuttavia la mancanza di un esplicito vincolo di condizionalità ambientale lo rende incerto nell'impatto che esso determina.	1.416,00
18	Comma 56 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)	Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione di cui al precedente periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.	Incerto	La detrazione in oggetto agevola l'acquisto di case di nuova costruzione, cedute da imprese costruttrici, a condizione che esse siano di classe energetica A o B, ovvero a consumo quasi zero e bassissimo consumo. Rimane il fatto che il provvedimento ha un effetto negativo sul consumo di suolo. L'agevolazione ha un effetto incerto sotto il profilo ambientale, che richiede ulteriori approfondimenti anche mediante l'utilizzo di tecniche di valutazione basate sull'aggregazione monetaria degli impatti ambientali e sanitari.	d.q.

Nº	Norma di riferimento	Descrizione	Tipo di sussidio	Note	Effetto finanziario 2016 (ml €)
19	Comma 82 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)	Rende deducibili a fini IRPEF nella misura del 19 per cento i costi relativi al contratto di locazione finanziaria: si tratta dei canoni e dei relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro, nonché del costo di acquisto dell'immobile al momento dell'esercizio dell'opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro, ove le spese siano sostenute da giovani di età inferiore a 35 anni, con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria e non titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa. La detrazione spetta alle medesime condizioni previste per la detrazione degli interessi passivi sui mutui contratti per l'abitazione principale. Per i soggetti di età pari o superiore a 35 anni, ferme restando le altre condizioni richieste con le norme in esame, l'importo massimo detraibile a fini IRPEF è dimezzato (dunque al massimo 4.000 euro per i canoni e 10.000 euro per il costo di acquisto).	Incerto	L'agevolazione favorisce il ricorso al leasing immobiliare, indipendentemente da requisiti ambientali. Essa potrebbe favorire il leasing sia per immobili di edifici esistenti, che per immobili di nuova costruzione, inducendo il consumo addizionale di suolo. In questo senso, l'effetto è incerto. Il sussidio potrebbe essere reso un SAF escludendo dall'ambito applicativo del provvedimento gli immobili di nuova costruzione in aree di nuova urbanizzazione, non soggetto a ristrutturazione urbanistica.	d.q.
Totale spese fiscali con effetto incerto per Altri sussidi					1.633,60
Altre spese fiscali nazionali, regionali e comunali					da censire
Totale spese fiscali per Altri sussidi					6.942,12

4.5.3. Sussidi diretti

Nº	Norma di riferimento	Descrizione	Tipo di sussidio	Note	Effetto finanziario 2016 (ml €)
1	Art. 23 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali)	Accordi di programma e incentivi per l'acquisto dei prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi: a. Stipula di appositi accordi e contratti di programma b. Incentivi c. Regolamento per gli acquisti d. Definizione dei punteggi e percentuali	SAF	Sussidi diretti volti al recupero dei materiali e alla competitività di prezzo dei prodotti ottenuti con materiali post-consumo. I sussidi permettono di evitare gli impatti ambientali associati al ciclo di vita dei materiali prelevati/estratti dall'ambiente, al netto di quelli del recupero e riciclaggio. Esiste in proposito una vasta letteratura sui benefici ambientali dei processi "circolari" a confronto con quelli del ciclo di vita "lineare". La valutazione dei benefici ambientali netti dovrebbe essere verificata	d.q.
2	Art. 39 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali)	Sistema sperimentale, della durata di 12 mesi, di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare. Creazione e incentivazione del sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo. Con decreto del MATTM è prevista la determinazione delle forme di incentivazione e le loro modalità di applicazione, nonché i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggi.	SAF	L'incentivazione di un meccanismo di recupero degli imballaggi è finalizzata a evitare la loro dispersione nell'ambiente. Essa è a maggior ragione utile all'ambiente, in quanto la disposizione riguarda punti di consumo di birra o acqua minerale con magazzini per gli imballaggi frequentemente localizzati all'aperto, notevolmente esposti al rischio di dispersione a causa del vento e per pratiche gestionali poco attente.	d.q.
3	Art. 45 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali)	Misure per incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati - Promuovere misure economiche di incentivo, da corrispondere con modalità automatiche e progressive, per i comuni che attuano misure di prevenzione della produzione dei rifiuti.	SAF	Gli incentivi per misure di prevenzione dei rifiuti permettono di evitare la produzione di rifiuti e di ridurre gli elevati costi esterni ambientali associati allo smaltimento dei rifiuti (cfr. Fontana e Ascari, 1998; Rabl e altri, 1998; Exiopol, 2009b).	d.q.
4	Comma 321 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)	Per consentire al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo di far fronte con interventi urgenti al verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici si incrementa di € 5 mln annuali, a decorrere dal 2017, l'autorizzazione di spesa prevista dalla legge finanziaria per il 2007 (art. 1, co. 1142, L. 296/2006). Le risorse sono allocate sul cap. 1321 dello stato di previsione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e, a seguito della prima nota di variazioni, per il 2016 ammontano a € 8,1 mln.	SAF	Trasferimenti per la gestione di situazioni emergenziali, spesso associate a fattori di rischio idro-geologico, con finalità di salvaguardia di beni culturali e paesaggistici	8,10

N°	Norma di riferimento	Descrizione	Tipo di sussidio	Note	Effetto finanziario 2016 (ml €)	
5	Art. 34, comma 2, della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali)	Modifiche all'articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di destinazione del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento dei rifiuti. Le modifiche al comma 27, recate dal comma 2 in oggetto, consistono nell'eliminazione delle province dal riparto del tributo (la vigente normativa prevede che esso è dovuto alle Regioni e che una quota del 10% spetti alle Province) e del riferimento all'affluenza del solo 20% del gettito derivante dall'applicazione del tributo a un apposito fondo regionale destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, il recupero di materie prime ed energia, la bonifica dei suoli inquinati, il recupero delle aree degradate per l'avvio e il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e l'istituzione e manutenzione delle aree naturali protette. In tal modo, si intende destinare a tali finalità l'intero gettito riscosso.	SAF	Il comma 2 porta a un incremento dei trasferimenti già previsti utilizzando il gettito dell'imposta sulle discariche e impianti di incenerimento, rafforzando il doppio dividendo di tale tassa ambientale: alla maggior convenienza economica del recupero derivante dall'imposta, si aggiungono ora i maggiori trasferimenti diretti alle iniziative finalizzate all'economia circolare. N.B. NON E' UN VERO E PROPRIO SUSSIDIO MA RESTA COME MISURA AMBIENTALE RILEVANTE	d.q.	
Totale sussidi diretti SAF altro					8,10	
6	Art. 61 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali)	Disposizioni in materia di morosità nel servizio idrico integrato - L'AEEGSI adotta direttive per il non-distacco del servizio per gli utenti morosi, garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce le procedure per la gestione della morosità, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi.	Incerto	La garanzia agli utenti morosi del quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura non è un sussidio finché non venga dichiarato lo stato di insolvenza dell'utente: gli utenti morosi rimarrebbero comunque debitori per l'acqua consumata, con l'aggiunta di interessi e oneri di gestione della morosità. In questa fase, l'incremento del debito degli utenti morosi costituisce un ulteriore fattore di stimolo al risparmio di acqua. La fruizione del quantitativo minimo vitale di risorsa idrica anche dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza, con trasferimento del debito a carico degli altri utenti, costituisce un sussidio per l'utente beneficiario, che potrebbe favorire un incremento dei suoi consumi (SAD), ma nello stesso tempo costituisce un onere per gli altri utenti, con l'effetto di aumentare lo stimolo all'efficienza nell'uso della risorsa (tassa ambientale). L'effetto ambientale netto di questo sussidio/tassa (sussidio pagato dagli utenti e non dallo Stato) è incerto.	d.q.	
Totale sussidi diretti con effetto incerto per altro					d.q.	
Altri sussidi diretti comunitari, nazionali, regionali e comunali					da censire	
Totale sussidi diretti per altro					8,10	

4.6. IVA agevolata

4.6.1. Introduzione

Una parte importante dei sussidi dannosi sotto il profilo ambientale (SAD) fa riferimento all'ambito del regime di IVA agevolata al 4% e al 10%.

L'agevolazione IVA, concessa a determinati beni e servizi per finalità generalmente non ambientali, riduce lo stimolo di prezzo a razionalizzare i consumi e utilizzare in maniera più efficiente tali beni e servizi da parte dei consumatori. Questo effetto è tanto più dannoso sotto il profilo ambientale quanto maggiori sono gli effetti ambientali negativi associati all'uso e produzione di determinati beni e servizi. D'altra parte, le agevolazioni IVA così come specificate nel D.P.R. 633/1972 non rappresentano un sussidio dal punto di vista giuridico, ma esercitano un effetto di prezzo sui beni agevolati, rendendoli economicamente meritevoli di attenzione. L'ipotesi è confermata dall'attenzione rivolta a livello internazionale su questa imposta, spesso ostica da riformare in sede parlamentare quando si parla dei beni agevolati.

L'elenco delle agevolazioni IVA esaminate costituisce un sottoinsieme selezionato delle agevolazioni vigenti, volto a individuare quelle più meritevoli di valutazione sotto il profilo ambientale.

Nel riflettere sulle possibilità e opportunità di riformare o eliminare i sussidi impliciti nelle aliquote IVA differenziate, occorrerà tenere conto della Direttiva UE sull'armonizzazione dell'IVA e sulle difficoltà a livello tecnico-politico di modificare l'equilibrio raggiunto in sede comunitaria in seguito a lunghi anni di faticose negoziazioni.



4.6.2. Voci IVA agevolata 4%

Nota: Vedi Appendice D per nota metodologica sulla stima dell'effetto finanziario dell'agevolazione IVA.

Tabella A, parte II, D.P.R. 633/72 (IVA agevolata 4%)

N°	Effetto finanziario da verificare in base alle voci (quota parte di 16.577,1 ml €) Voci	Tipo di sussidio	Note	Effetto finanziario
				2016 (ml €)
1	19) Fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; Applicazioni sia ai fertilizzanti in generale sia agli organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura.	a) SAD per i fertilizzanti generici; b) SAF per gli organismi utili alla lotta biologica	L'agevolazione IVA del 4% riguarda tutti i fertilizzanti della legge citata, indipendentemente dagli effetti ambientali derivanti dal loro uso. Le attività di inventario delle emissioni, condotte a livello nazionale dall'Ispra e a livello regionale dalle ARPA, hanno evidenziato negli anni rilevanti emissioni di sostanze azotate nel settore agricolo (soprattutto ammoniaca, ma anche protossido di azoto e ossidi di azoto), dovute in particolare all'uso di fertilizzanti azotati, agli allevamenti animali e alle pratiche di spandimento dei liquami per la fertilizzazione dei campi (ARPA Lombardia, 2008; CRPA, 2011). Gli studi sugli effetti ambientali dell'ammoniaca (NH_4) evidenziano che essa è suscettibile di trasformarsi in aerosol nitrati e ammonio, due importanti costituenti del particolato fine secondario (ovvero il PM che non si produce direttamente con la combustione, ma a partire da sostanze che agiscono come precursori), con riscontri significativi anche da parte delle centraline per il monitoraggio della qualità dell'aria (cfr. ARPA Lombardia, 2008). Lo sviluppo del modello di valutazione dei costi esterni ExternE realizzato nell'ambito del progetto NEEDS ha permesso l'inclusione dei sentieri d'impatto delle emissioni di ammoniaca, evidenziando valori significativi di costo esterno in tutti gli Stati Membri (NEEDS 2008; EXIOPOL 2010), confermati anche dall'uso di una modellistica europea dei costi esterni parzialmente diversa (cfr. CAFE 2005). Uno studio di valutazione dei costi esterni generati dai settori dell'economia italiana (Molocchi e Aspromonte, 2013a), che per l'ammoniaca ha applicato alle emissioni NAMEA i valori di danno unitario raccomandati per l'Italia da EXIOPOL (2010), ha evidenziato costi per la collettività dovuti alle emissioni di ammoniaca in agricoltura per 6,4 miliardi (su circa 48 miliardi di costi esterni per il complesso dell'economia italiana), risultando il quarto inquinante per gravità d'impatto dopo il PM2,5, la CO_2 e gli NOx. Pertanto, l'agevolazione IVA 4% per l'uso di fertilizzanti, ivi inclusi quelli azotati, ne favorisce la loro commercializzazione e costituisce un fattore di peggioramento, invece che di miglioramento, della qualità dell'aria. I fertilizzanti utili per la lotta biologica o ammessi esclusivamente per l'agricoltura biologica (cfr. art. 2, comma 2, lett. B) del D. Lgs. 217/2006) costituiscono invece SAF.	a) 447,84 b) 24,62
2	21-bis) costruzioni rurali destinate a uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all'allevamento del bestiame e alle attività connesse, cedute da imprese costruttrici, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, sempre che ricorrono le condizioni di cui all'articolo 9, comma 3, lettere c) ed e), del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.	SAF	Il provvedimento agevola la costruzione di abitazioni in ambiente rurale, con conseguente consumo di suolo in area rurale. Tuttavia, l'agevolazione ha l'effetto di contrastare il fenomeno di abbandono delle campagne, favorendo la tutela del territorio. Inoltre, la minore urbanizzazione potrebbe portare ad una diminuzione della pressione ambientale.	d.q.

Tabella A, parte II, D.P.R. 633/72 (IVA agevolata 4%)

N°	Effetto finanziario da verificare in base alle voci (quota parte di 16.577,1 ml €) Voci	Tipo di sussidio	Note	Effetto finanziario 2016 (ml €)
3	21) Cessione da parte di imprese costruttrici di case di abitazione, non di lusso, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione di prima casa per l'acquirente.	SAD	L'agevolazione favorisce la cessione di case di abitazione da parte delle imprese costruttrici, a patto che sia una "prima abitazione" per l'acquirente. Il vincolo posto sull'acquirente non è sufficiente per prevenire gli effetti ambientali negativi associati a questa importante agevolazione, che continua a promuovere un mercato immobiliare basato sulle nuove costruzioni invece che sulla ristrutturazione di case o di aree esistenti. Dato che le nuove costruzioni comportano un aumento dei fenomeni di urbanizzazione e di consumo di suolo, si tratta di un SAD. L'agevolazione potrebbe essere resa compatibile con l'ambiente qualora ristretta alla cessione di case di nuova costruzione, realizzate da imprese costruttrici mediante recupero di aree dismesse e ristrutturazioni urbanistiche (mantenendo vincolo prima casa).	d.q.
4	39) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, effettuate nei confronti di soggetti che svolgono l'attività di costruzione di immobili per la successiva vendita, ivi comprese le cooperative edilizie e loro consorzi, anche se a proprietà indivisa, o di soggetti per i quali ricorrono le condizioni richiamate nel numero 21), nonché alla realizzazione delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis).	SAD	Le motivazioni di cui sopra valgono anche per i fornitori di servizi nei confronti di soggetti che svolgono l'attività di costruzione di immobili per la successiva vendita.	d.q.

4.6.3. Voci IVA agevolata 10%

Nota: Vedi Appendice D per nota metodologica sulla stima dell'effetto finanziario dell'agevolazione IVA.

Tabella A, parte III, D.P.R. 633/72 (IVA agevolata 10%)

Nº	Effetto finanziario da verificare in base alle voci (quota parte di 30.308,5 ml €) Voci	Tipo di sussidio	Note	Effetto finanziario 2016 (ml €)
5	81) acqua, acque minerali (v.d. ex 22.01).	SAD	<p>L'agevolazione IVA per l'acqua e le acque minerali è un sussidio dannoso per l'ambiente (SAD) in quanto riduce lo stimolo di prezzo per un uso efficiente di una risorsa scarsa, il cui ciclo di produzione (captazione, distribuzione, fornitura ed eventuale imbottigliamento e trasporto) comporta sprechi della risorsa e impatti ambientali e sanitari. L'agevolazione comporta quindi un grosso problema di equità ambientale nell'attuazione del principio chi inquina paga.</p> <p>Il conto NAMEA prodotto dall'Istat fornisce i dati di emissione in rapporto al valore aggiunto settoriale per oltre venti tipi di sostanze (gas serra, macro-inquinanti e metalli pesanti), con un grado di dettaglio relativo a oltre sessanta branche dell'economia italiana; i dati relativi alla branca NAMEA "E36: raccolta, trattamento e fornitura di acqua" forniscono ulteriori indicazioni, utili ai fini della coerenza ambientale nell'assegnazione dell'agevolazione IVA all'acqua e acque minerali: ad es. l'indicatore di emissioni di gas serra della branca è di 535 tCO₂eq per milione di euro di valore aggiunto: seppur inferiore al livello medio dell'industria (715 tCO₂eq/milione di euro), l'indicatore è due volte il livello medio dell'intera economia italiana (244 tCO₂eq/milione di euro).</p>	880,84

Tabella A, parte III, D.P.R. 633/72 (IVA agevolata 10%)

Nº	Effetto finanziario da verificare in base alle voci (quota parte di 30.308,5 ml €)	Tipo di sussidio	Note	Effetto finanziario 2016 (ml €)
				Voci
6	103) energia elettrica per uso domestico	SAD	<p>Allo stato attuale, la fornitura di elettricità e di gas comporta rilevanti impatti ambientali, associati soprattutto alla produzione di energia elettrica con impianti termoelettrici (cfr. a es. Ispra 2016, E-PRTR 2016). È disponibile un'ampia letteratura sui danni sanitari e ambientali causati dalla produzione di energia elettrica utilizzando combustibili fossili come il carbone, l'olio combustibile e il gas naturale (Fonti: ExternE, 2005; Cases - Cost Assessment of Sustainable Energy Systems, 2008; Ecofys, 2014). Anche l'estrazione, il trasporto e la distribuzione del gas naturale comportano esternalità ambientali significative (ExternE, 1995). Il conto NAMEA prodotto dall'Istat fornisce i dati di emissione <i>in rapporto al valore aggiunto settoriale</i> per oltre venti tipi di sostanze (gas serra, macro-inquinanti e metalli pesanti), con un grado di dettaglio relativo a oltre sessanta branche dell'economia italiana; questa statistica fornisce indicazioni utili sulla coerenza ambientale nell'assegnazione dell'agevolazione IVA a determinati beni, come in questo caso l'elettricità e il gas. Il settore della NAMEA "Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata" presenta nell'ultimo anno disponibile (2013) un valore di 4.404 tCO₂eq di gas serra/milione di euro di valore aggiunto del settore, che è sei volte superiore al livello medio dell'intera industria (715 tonn) e diciotto volte superiore al livello medio dell'intera economia italiana (244 tonn/milioni di euro). Alcuni studi (Molocchi e Aspromonte; 2013a e 2014) forniscono anche una stima dei costi esterni ambientali e sanitari complessivamente associati a tali emissioni, per euro di valore aggiunto prodotto, permettendo di apprezzare la coerenza delle agevolazioni IVA in maniera puntuale e sistematica.</p> <p>In conclusione, l'agevolazione IVA sull'elettricità e sul gas quando usati per scopo domestico e manifatturiero pone un grosso problema di equità di trattamento (l'elettricità e il gas sono usati non solo nella produzione industriale di beni, ma anche nella produzione di servizi, che è tuttavia esclusa dall'agevolazione) e riduce lo stimolo di prezzo per un uso efficiente dell'elettricità e del gas: si tratta quindi di un SAD.</p>	1.782,16
7	103) energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione; energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati a essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica.	SAD	Come sopra.	d.q.